

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Regolamento recante la disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti l'Organismo e relativi criteri e modalità di nomina e sostituzione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: "TUB") e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

- l'articolo 112, comma 1, ai sensi del quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-*bis*;
- l'articolo 112-*bis*, comma 1, primo periodo, che ha istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco dei confidi;
- l'articolo 112-*bis*, comma 8 in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
 - a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
 - b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

- l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia;
- l'articolo 10, comma 8-*ter*, ai sensi del quale l'Organismo di cui all'articolo 112-*bis*, TUB, si intende costituito alla data di avvio della gestione dell'elenco;
- l'articolo 10, comma 8, *quater*, ai sensi del quale la data di avvio della gestione dell'elenco dell'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis*, TUB, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITA la Banca d'Italia;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
 - a) “Organismo”: l’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi istituito dall’art. 112-*bis*, comma 1 del Testo unico;
 - b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 - c) “confidi”: i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi;
 - d) “confidi di secondo grado”: i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi;
 - e) “attività di garanzia collettiva dei fidi”: l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

TITOLO I

STRUTTURA DELL’ORGANISMO, CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI E REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Articolo 2

Struttura dell’Organismo e modalità di nomina

1. L’Organismo è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello statuto
2. I primi componenti dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze su proposta della Banca d’Italia.

Articolo 3

Requisiti di professionalità e indipendenza

1. I componenti dell’Organismo sono scelti tra:
 - a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche
 - b) professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni;
 - c) altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza maturata attraverso l’esercizio per almeno un triennio di: i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni di categoria; ii) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi

attinenza con il settore finanziario ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

2. Non possono essere nominati componenti coloro che presso soggetti iscritti nell'elenco ricoprono cariche di amministrazione, direzione o controllo, detengono partecipazioni di controllo ovvero svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo di rilievo tale da comprometterne l'autonomia di giudizio. Non possono, altresì, essere nominati coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente periodo.

Articolo 4

Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere nominati componenti dell'organismo coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere nominati componenti dell'organismo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

Articolo 5

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente dell'Organismo :
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. L'Organismo segnala il verificarsi delle cause di sospensione alla Banca d'Italia che, sentito l'interessato, ne dà comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dalla carica.

Articolo 6

Scioglimento e sostituzione dei componenti

1. In caso di gravi carenze da parte dell'Organismo nello svolgimento delle proprie funzioni o in caso di grave inerzia o malfunzionamento, il Ministro dell'Economia e delle finanze dispone, su proposta della Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi e la temporanea nomina di un commissario straordinario.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'Organismo, il Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare uno o più componenti per il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ovvero per altri giustificati motivi.
3. In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'Organismo, il Ministro dell'Economia e delle finanze può sostituire i componenti decaduti o revocati con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo.

TITOLO II

POTERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO

Articolo 7

Finanziamento dell'Organismo

1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nell'elenco e nelle relative sezioni, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8

Modalità di funzionamento dell'Organismo

1. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e dei propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
2. A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene:
 - a) criteri, modalità e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
 - b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
 - c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni riguardanti l'attività degli iscritti;
 - d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

- e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
 - f) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.
3. Lo statuto, i regolamenti interni dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Banca d'Italia.
 4. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai propri componenti, che tengano conto della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.
 5. Le procedure e i provvedimenti adottati dall'Organismo ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nel Bollettino dell'Organismo e nel sito *web* dello stesso.

Articolo 9

Funzioni dell'Organismo

1. L'Organismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità;
 - b) valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
 - c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
 - d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'art. 112, comma 2, TUB;
 - e) provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;
 - f) provvede ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 5, TUB;
 - g) cura ogni altro atto e attività strumentale e accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.
2. Ferma restando la responsabilità dell'Organismo per i provvedimenti e le decisioni adottate ai sensi del comma 1, per l'esercizio delle sue attività esso può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, secondo modalità fissate nello Statuto tali da garantire efficienza ed efficacia e da preservare indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte nei confronti degli iscritti o di coloro che hanno presentato istanza di iscrizione.

Articolo 10

Gestione dell'elenco

1. Nell'attività di gestione dell'elenco l'Organismo:
 - a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti;
 - b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati;
 - d) dispone la cancellazione dall'elenco;
 - e) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
 - f) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione

dell'elenco, l'Organismo determina l'unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 11

Poteri di vigilanza informativa e ispettiva

1. Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da essa stabiliti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l'articolo 9, comma 2.

Articolo 12

Obblighi informativi

1. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'Organismo trasmette alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
3. L'Organismo predispone un bilancio consuntivo e un rendiconto finanziario della gestione da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento. Detti documenti sono resi pubblici e inviati alla Banca d'Italia.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ELENCO

Articolo 13

Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi

1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. All'atto della presentazione della domanda, il confido attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Articolo 14

Iscrizione nell'elenco dei confidi

1. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione dei confidi nell'elenco ai sensi dell'articolo 112, comma 2, TUB. e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.

2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al confidi. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.

Articolo 15

Elenco dei confidi

1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione, forma giuridica e sede legale del confidi (nonché sede operativa, ove diversa da quella della sede legale);
 - b) data di iscrizione nell'elenco;
 - c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo.
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organismo.

Articolo 16

Cancellazione su istanza di parte

1. Il confidi che intende essere cancellato dall'elenco presenta istanza all'Organismo.
2. Verificata la completezza e la regolarità della domanda, l'Organismo delibera sulla domanda di cancellazione entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda.
3. In caso di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106. TUB, il confidi trasmette all'Organismo copia del provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall'elenco.
4. Nei casi in cui la cancellazione dall'elenco sia richiesta in relazione alla trasformazione o successiva fusione in un ente diverso da un confidi avente natura giuridica di società cooperativa deve essere attestato il rispetto della disposizione di cui all'art. 13, comma 43, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione agli obblighi di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 17

Provvedimenti sanzionatori

1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di:
 - a) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione;
 - c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2;
 - d) inattività – non giustificata da comprovati motivi – protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attività, può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività.
3. Si applica l'articolo 145-bis TUB.
4. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si dà conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, TUB.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.